



COMUNE DI TRENTO



Area istituzionale e di organizzazione

N. A13

Regolamento dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari

2024

CAPO I – VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI IN SERVIZIO ATTIVO	3
ART. 1 - SEDE	3
ART. 2 – SCOPI	4
ART. 3 - COMPOSIZIONE	4
ART. 4 -VIGILI DEL FUOCO IN SERVIZIO ATTIVO	4
ART. 5 - VIGILI DEL FUOCO DI COMPLEMENTO	5
ART. 6 - VIGILI DEL FUOCO ONORARI E MEMBRI ONORARI	6
ART. 7 - VIGILI DEL FUOCO SOSTENITORI	6
ART. 8 - VIGILI DEL FUOCO FUORI SERVIZIO	6
ART. 9 - DIRITTI E DOVERI	7
ART. 10 - CESSAZIONE DAL SERVIZIO ATTIVO	8
ART. 11 - DECADENZA	8
ART. 12 - SANZIONI DISCIPLINARI	8
ART. 13 - ESONERO TEMPORANEO DAL SERVIZIO	9
ART. 14 - RESTITUZIONI	9
ART. 15 - ORGANI DEL CORPO	9
ART. 16 - L'ASSEMBLEA	10
ART. 17 - IL DIRETTIVO DEL CORPO	11
ART. 18 - IL COMANDANTE	11
ART. 19 - IL VICECOMANDANTE	13
ART. 20 - IL SEGRETARIO	13
ART. 21 - IL CASSIERE	13
ART. 22 - IL MAGAZZINIERE	14
ART. 23 - GRADI DI SERVIZIO	14
ART. 24 - ISTRUTTORE ALLIEVI	14
ART. 25 - RESPONSABILE ALLIEVI	15
ART. 26 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ED ASSEMBLEE	15
ART. 27 - ASSICURAZIONE	15
ART. 28 - ESERCIZIO FINANZIARIO	15
ART. 29 - SERVIZI A PAGAMENTO	16
ART. 30 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI	16
ART. 31 - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	16
ART. 32 - SORVEGLIANZA GENERALE	16
ART. 33 - DISMISSIONI E FUORI USO DEL MATERIALE ASSEGNATO AL CORPO	17
ART. 34 - INCOMPATIBILITA'	17
 CAPO II – ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	17
ART. 35 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	17
ART. 36 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI ALLIEVI	17
ART. 37 - FINALITA' DEI GRUPPI ALLIEVI	17
ART. 38 - ATTIVITA' INFORMATIVE	17
ART. 39 - SUDDIVISIONE IN FASCE DELL'ATTIVITA' FORMATIVA	18
ART. 40 - REQUISITO DEGLI ASPIRANTI	18
ART. 41 - AVVISO E DOMANDA DI ARRUOLAMENTO	19
ART. 42 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	19
ART. 43 - PROCEDURA DI ARRUOLAMENTO	19
ART. 44 - RUOLO PROVVISORIO E DEFINITIVO	19
ART. 45 - DIRITTI E DOVERI DELL'ALLIEVO	19
ART. 46 - DIRITTI E DOVERI DEL GENITORE ESERCITANTE LA RESPONSABILITA' O DEL TUTORE	20
ART. 47 - CESSAZIONE DAL SERVIZIO	20
ART. 48 - TRANSITO NEL RUOLO DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	21
ART. 49 - ESPULSIONE	21
ART. 50 - COLLABORAZIONE TRA CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI E COSTITUZIONE GRUPPI DISTRETTUALI	21
ART. 51 - TUTELA ASSICURATIVA	22
ART. 52 - DISPOSIZIONI FINALI	22
 ALLEGATO 1 – TARIFFARIO INTERVENTI	23

CAPO I – VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI IN SERVIZIO ATTIVO

ART. 1 - SEDE

Sono istituiti nel Comune di Trento i seguenti Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari con sede operativa e logistica nei rispettivi Sobborghi della città: Corpo di Baselga del Bondone - Corpo di Cadine - Corpo di Cognola - Corpo di Gardolo - Corpo di Mattarello - Corpo di Meano - Corpo di Povo - Corpo di Ravina - Corpo di Romagnano - Corpo di Sardagna - Corpo di Sopramonte - Corpo di Vigolo Baselga - Corpo di Villazzano.

Con il termine Corpo di seguito si intenderà un qualsivoglia Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari del Comune di Trento.

ART. 2 – SCOPI

1. Il Corpo, secondo le previsioni delle leggi regionali 20 agosto 1954, n. 24, e 2 settembre 1978, n.17, della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e della legge n. 9 del 1 luglio 2011 e relativi regolamenti di esecuzione, è istituzione comunale deputata alla prestazione del servizio antincendi e di protezione civile a livello locale che, al ricorrere dei presupposti e delle condizioni di Legge, costituisce anche struttura operativa del Servizio antincendi e della Protezione civile ed ha la funzione di:

- a) provvedere alla estinzione degli incendi;
- b) allontanare i pericoli che minacciano la comunità o i singoli, nei casi di calamità di qualsiasi genere;
- c) prestare soccorsi tecnici in genere, in caso di richiesta urgente, per la salvezza delle persone e delle cose, compresi quelli riguardanti il ripristino dei servizi essenziali alla vita della popolazione;
- d) provvedere alla prevenzione ed al controllo degli incendi nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa;
- e) provvedere al soccorso pubblico urgente con primaria competenza all'interno del territorio comunale, secondo le linee guida dei piani di allertamento adottati.

Il Corpo ha la facoltà di prestare soccorsi tecnici non urgenti qualora non sia pregiudicato il servizio d'istituto di cui ai precedenti punti a) b) c) ed e).

2. Per il raggiungimento di tali scopi, il Corpo si prefigge in particolare:

- a) di creare fra i propri componenti un vivo spirito di solidarietà, di spronarli ad adempiere con disponibilità, gratuità e scrupolo ai propri doveri, mantenendo fra di loro rapporti di amicizia, cordialità e di rispetto reciproco;
- b) di istruire ed addestrare, con metodi uniformi ed in modo periodico, i propri componenti;
- c) di rispettare puntualmente quanto previsto dagli statuti e dai regolamenti del Comune di Trento, di Unione distrettuale e Federazione provinciale dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari.
- d) di rispettare il codice deontologico del vigile del fuoco approvato dall'assemblea dei comandanti dei Corpi VV.F. volontari del Trentino.

3. Il Corpo, in quanto istituzione di carattere comunale può partecipare alle manifestazioni ufficiali promosse dal Comune e dalle Circoscrizioni, se ed in quanto richiesto dagli stessi.

4. Il Corpo presta servizio di collaborazione alle autorità di pubblica sicurezza, che possano legalmente disporre, nei limiti delle competenze del Corpo di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il Corpo non può partecipare a manifestazioni di carattere politico e sindacale.

ART. 3 - COMPOSIZIONE

1. Le denominazioni sono da intendersi senza distinzione di genere.
2. Il Corpo è composto da:
 - a) Vigili del fuoco in servizio attivo;
 - b) Vigili del fuoco di complemento;
 - c) Vigili del fuoco allievi (giovani);
 - d) Vigili del fuoco sostenitori;
 - e) Vigili del fuoco onorari;
 - f) Vigili del fuoco fuori servizio.

ART. 4 - VIGILI DEL FUOCO IN SERVIZIO ATTIVO

1. Quali vigili del fuoco in servizio attivo possono essere assunte e impiegate solo persone senza distinzione di genere che abbiano raggiunto i 18 e non superato i 45 anni di età al momento dell'assunzione, capaci di soddisfare alle esigenze del Corpo ed aventi i seguenti requisiti fino al compimento del 65esimo anno di età:
 - a) idoneità psico-fisica generale certificata dal medico di fiducia della Cassa provinciale antincendi o dal medico del distretto sanitario di appartenenza, o da medici del lavoro/competenti pubblici o privati, secondo i requisiti previsti sulla scheda medica approvata dalla Cassa medesima;
 - b) residenza nel Comune di appartenenza del Corpo al momento dell'assunzione;
 - c) non aver commesso reati, con sentenza passata in giudicato, che comportino la perdita del godimento dei diritti civili e politici.
2. L'iscrizione al Corpo si effettua su invito pubblico del Sindaco rivolto ai residenti senza distinzione di genere dei Sobborghi mediante bando da pubblicarsi sull'albo della Circoscrizione sede del Corpo. L'invito dovrà rimanere esposto per trenta giorni. Le domande degli aspiranti sono rivolte al Sindaco e fatte pervenire, entro i termini stabiliti dal bando medesimo, tramite il Comandante del Corpo. Sull'ammissibilità delle domande di aspiranti cittadini non residenti nella Circoscrizione decide il Sindaco che tiene conto dei posti vacanti in organico, della precedenza da assegnare agli aspiranti residenti nel Sobborgo medesimo sentiti il Comandante del Corpo e l'Ispettore Distrettuale.
Il Sindaco, esaminate la rispondenza e la regolarità delle domande ai requisiti di residenza e diritti civili e politici di cui al punto 1 lett. b) e c) del presente articolo 4, comunica l'elenco degli aspiranti al Direttivo del Corpo, che decide sull'iscrizione in prova.
3. Il Sindaco, per particolari e motivate situazioni corredate da adeguata documentazione e acquisito il parere dell'Ispettore Distrettuale, può derogare dai requisiti previsti al punto 1 lett. b).
4. L'aspirante vigile del fuoco deve attestare il requisito di cui al comma 1 lettera a), conseguire l'idoneità nelle prove attitudinali e ginnico fisiche organizzate dalla Federazione provinciale e frequentare con esito positivo il corso di base, entro il secondo anno dalla data di assunzione in prova o comunque alla prima edizione disponibile. Fino all'effettuazione di detto corso ed al conseguimento della relativa idoneità, il vigile può partecipare solo all'attività addestrativa e di servizio tecnico, ma non può essere impiegato in interventi di emergenza.
Al termine del periodo di prova, il mancato superamento delle prove ginniche e la mancata frequenza

con esito positivo del corso di base, comportano per l'aspirante vigile la sospensione dal servizio, fatte salve cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del Vigile.

5. In caso di mancata assunzione, l'interessato ha facoltà di ricorrere alla assemblea del Corpo, che decide definitivamente.
6. All'atto dell'inquadramento definitivo, il vigile deve prestare promessa solenne davanti al Sindaco al Presidente della Circoscrizione ed al Comandante pronunciando la seguente formula:
"Prometto di rispettare la Costituzione della Repubblica, le leggi dello Stato, della Regione, della Provincia ed i regolamenti del Comune in materia di servizi antincendi e di adempiere puntualmente e con coscienza ai doveri assunti, di operare con tutte le mie forze come vigile del fuoco alla difesa del prossimo. Dichiaro di avere piena conoscenza degli statuti del Corpo, dell'Unione e della Federazione del codice deontologico del vigile del fuoco e mi impegno a rispettarli".
Il Sindaco dispone l'assunzione con la seguente formula:
"Da questo momento ti nomino vigile del fuoco volontario del Corpo di_____".
7. L'idoneità psicofisica di cui al punto 1a del presente articolo deve essere comprovata ogni cinque anni, fatto salvo che nel frattempo non siano intervenute cause invalidanti che il vigile deve comunicare prontamente al Comandante. In tal caso il Comandante può chiedere che il vigile si sottoponga ad una nuova visita medica, sospendendolo dal servizio fino all'effettuazione della visita stessa.
8. I vigili che per un periodo prolungato e per giustificati motivi sono impediti a prestare servizio attivo, possono essere dispensati da parte del Comandante per il tempo necessario, che comunque non può essere superiore ai due anni.
9. Ogni vigile riceve, all'atto dell'assunzione provvisoria, la tessera di riconoscimento. Il Corpo, anche tramite la Federazione, provvederà a mantenere lo stato di servizio del Vigile, nel quale devono essere registrati gli eventi importanti ai quali ha partecipato ed in particolare gli esiti dei corsi d'istruzione, le promozioni e le decorazioni.
10. In caso di trasferimento della residenza da altro Comune o Circoscrizione, al vigile è consentito il passaggio diretto da un Corpo all'altro, anche in soprannumero salvo quanto previsto all'art. 17, comma 2, lett. d).
11. Il vigile del fuoco in servizio attivo può essere momentaneamente distaccato ed operare in un altro Corpo, previo accordo tra i Direttivi dei due Corpi e che ne determini le modalità e successiva comunicazione sia agli organi preposti del Comune che alla Federazione.
Se il trasferimento è all'interno dello stesso Comune il vestiario personale, compresi i DPI, si trasferisce con il vigile stesso.
12. Al compimento del 65° anno di età cessa il servizio con qualifica di Vigile del fuoco in servizio attivo.

ART. 5 - VIGILI DEL FUOCO DI COMPLEMENTO

1. Il Corpo, con deliberazione del Direttivo, può ammettere, in aggiunta all'organico, vigili del fuoco di complemento. Tale categoria è riservata ai vigili in servizio che superano i 65 anni di età o coloro che non raggiungono, in base all'art. 4 comma 1, i limiti psicofisici minimi.
2. I Vigili del fuoco di complemento devono sottoporsi a visita medica ogni cinque anni e sono destinati a servizi di supporto tecnico e logistico non in emergenza che non comportino particolari rischi d'infortunio, così come definiti dal presente regolamento.

3. Il vigile di complemento viene equipaggiato con il capo tecnico, così come definito nel capitolato tecnico.
4. Al vigile di complemento non è consentita l'attività che preveda l'utilizzo di DPI EN 469, sistemi anticaduta, antitaglio, APVR, NBCR, DPI nautici.
5. Il vigile del fuoco di complemento può svolgere le seguenti attività in base all'esito della visita medica:
 - guida di automezzi consentiti dalla patente di servizio posseduta purché non in emergenza; sono consentiti: rifornimenti carburante, manutenzione automezzi, revisioni periodiche, attività di trasporto del personale o materiali/attrezzature;
 - attività con VVF allievi, dopo adeguata formazione;
 - attività logistica e di supporto quali supporto alle comunicazioni radio, vettovagliamento, attività di casermaggio, controllo attrezzatura, manutenzione attrezzatura e mezzi del Corpo;
 - attività di formazione;

ART. 6 - VIGILI DEL FUOCO ONORARI E MEMBRI ONORARI

1. I vigili del fuoco onorari sono nominati dall'Assemblea di cui all'art.16, su proposta del Direttivo, fra:
 - a) vigili del fuoco particolarmente meritevoli, compresi quelli di cui all'art. 5;
 - b) persone, non aventi lo status di vigile del fuoco, che abbiano acquisito meriti particolari per il servizio antincendi.
2. I Vigili del fuoco onorari, che si impegnano a fornire servizi di supporto logistico, organizzativo (e sociale), sono equiparati, ai fini assicurativi, ai Vigili del fuoco di complemento.
3. Sono equipaggiati con divisa da parata e/o da casermaggio con apposito fregio.
4. Possono svolgere le seguenti attività:

Fino al compimento del settantesimo anno di età:

 - attività di istruttore VV.F. allievi
 - attività quale giudice di gara CTIF
 - attività ricreative nell'ambito del Corpo/Unione/Federazione
 - attività di rappresentanza del Corpo
 - guida di automezzi consentiti dalla patente di servizio posseduta, per i compiti di cui sopra

Fino al compimento dell'ottantesimo anno di età:

 - attività quale giudice di gara CTIF
 - attività ricreative nell'ambito del Corpo/Unione/Federazione
 - attività di rappresentanza del Corpo

ART. 7 – VIGILI DEL FUOCO SOSTENITORI

1. L'Assemblea del Corpo può accogliere, in qualità di Vigili del fuoco sostenitori, persone che si impegnano a versare un contributo annuo minimo, stabilito dal Direttivo, oppure a fornire servizi di supporto logistico, organizzativo e sociale.

Può essere sostenitore il Vigile allievo che, al compimento del diciottesimo anno di età, non viene dichiarato idoneo al servizio attivo o che non supera le prove di cui all'Art.4 punto n.4.

ART. 8 – VIGILI DEL FUOCO FUORI SERVIZIO

1. I Vigili del fuoco che per raggiunti limiti di età, hanno terminato il periodo di servizio attivo o di complemento, sono di diritto Vigili del fuoco fuori servizio.

2. I Vigili del fuoco che hanno cessato il servizio ai sensi del successivo Art. 10 comma 1 lettera a), possono essere nominati dal direttivo quali vigili fuori servizio.
3. Essi possono mantenere in uso la divisa da parata, fregiata dall'apposito stemma con i massimi gradi e le onorificenze conseguite in servizio, purché abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, sono considerati tutti i periodi, anche se non continuativi.
5. Sono equipaggiati con divisa da parata e/o da casermaggio con apposito fregio.
6. Possono svolgere le seguenti attività:

Fino al compimento del settantesimo anno di età:

- attività di istruttore VV.F. allievi
- attività quale giudice di gara CTIF
- attività ricreative nell'ambito del Corpo/Unione/Federazione
- attività di rappresentanza del Corpo
- guida di automezzi consentiti dalla patente di servizio posseduta, per i compiti di cui sopra

Fino al compimento dell'ottantesimo anno di età:

- attività quale giudice di gara CTIF
- attività ricreative nell'ambito del Corpo/Unione/Federazione
- attività di rappresentanza del Corpo

ART. 9 - DIRITTI E DOVERI

1. I Vigili del fuoco in servizio attivo ed i Vigili di complemento hanno l'obbligo:
 - a) di accorrere immediatamente per portare aiuto in caso di allarme;
 - b) di presentarsi puntualmente e regolarmente ad ogni servizio;
 - c) di dimostrarsi degni del Corpo mantenendo un comportamento esemplare in servizio e fuori;
 - d) di mantenere con gli appartenenti al Corpo rapporti di solidarietà, cordialità e correttezza;
 - e) di curare la buona conservazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento personale loro affidati; di usare e mantenere in modo corretto le attrezzature e i mezzi di servizio e garantire il corretto utilizzo dei DPI personali o collettivi;
 - f) di osservare le disposizioni relative all'addestramento;
 - g) di obbedire agli ordini di servizio dei superiori;
 - h) di osservare le disposizioni e le precauzioni per prevenire gli infortuni a sé ed agli altri;
 - i) di osservare diligentemente le norme del presente Regolamento;
 - j) di frequentare periodicamente i corsi di aggiornamento e di formazione.
2. Ogni Vigile ha i seguenti diritti:
 - a) di essere valorizzato come persona all'interno del Corpo;
 - b) di essere istruito, addestrato e impiegato come Vigile del Fuoco;
 - c) di esercitare l'elettorato attivo e passivo;
 - d) di essere assicurato contro gli infortuni e le malattie conseguibili in o per causa di servizio;
 - e) di richiedere indennizzi e rimborsi spese per i danni economici, civili e morali che possano conseguire a sé stesso o alla propria famiglia a seguito di interventi previsti dal presente regolamento.
3. I Vigili di complemento, i Vigili del fuoco allievi, i Vigili sostenitori, i Vigili del fuoco fuori servizio e i Vigili

onorari hanno il diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di voto ed alle manifestazioni e ad ogni momento sociale del Corpo.

4. Ogni Vigile di cui al comma 3, ad esclusione dei Vigili del fuoco allievi, può ricoprire le funzioni di segretario e/o di cassiere.

ART. 10 - CESSAZIONE DAL SERVIZIO ATTIVO

1. I componenti cessano dal servizio attivo per:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) espulsione, sopravvenuta interdizione, sanzione disciplinare o esonero temporaneo, limitatamente al periodo richiesto dal Vigile o deliberato dal Direttivo;
 - c) espulsione dal Corpo di cui all'art. 12, comma 1, lettera d).
2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Direttivo del Corpo. Sono irrevocabili ed immediatamente esecutive.

ART. 11 - DECADENZA

1. I componenti del Corpo decadono per:
 - a) condanna passata in giudicato che comporti l'esclusione dalle liste elettorali;
 - b) espulsione.
2. L'espulsione è deliberata dall'Assemblea, nei termini e modi previsti dall'art. 12, commi 6 e 7, su proposta del Direttivo allorquando quest'ultimo ha ricevuto segnalazione dal Comandante per:
 - a) lesione al prestigio del Corpo;
 - b) comportamento scorretto nei confronti dei componenti del Corpo;
 - c) negligenza nel servizio, in particolare in caso di allarme o per assenze ingiustificate dalle esercitazioni.

L'invio della proposta del Direttivo all'Assemblea avviene entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione del Comandante salvo sospensione dei termini per particolari esigenze istruttorie.

ART. 12 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. I componenti del Corpo che tengono un comportamento scorretto o non consono a quanto previsto dal presente Regolamento, possono incorrere in sanzioni disciplinari in relazione alla gravità del comportamento stesso e graduate alla reiterazione del comportamento.

Tali sanzioni sono:

- a. primo richiamo scritto;
 - b. secondo richiamo scritto;
 - c. sospensione dal servizio;
 - d. espulsione dal Corpo.
2. Il Vigile, che non mantiene un comportamento corretto, ma non tale da essere punito con l'espulsione, può, con delibera del Direttivo, essere sospeso dal servizio o dalle attività statutarie del Corpo
3. I fatti che possono comportare l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui ai punti a), b) e c), sono contestati all'interessato dal Direttivo del Corpo mediante comunicazione spedita con lettera raccomandata o notificata con modalità a termini di legge.

Nel caso di sanzioni deliberate nei confronti di un Vigile del fuoco allievo, le relative comunicazioni vanno inoltrate all'esercente la responsabilità genitoriale o al tutore.

- 4 . L'interessato, o chi per esso, nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione di sanzione disciplinare può fare pervenire al Direttivo del Corpo le proprie memorie difensive e può chiedere di essere personalmente sentito sui fatti.
- 5 . Il Direttivo del Corpo decide entro trenta giorni dal ricevimento delle memorie salvo sospensione dei termini per particolari esigenze istruttorie, e se ritiene che le giustificazioni addotte siano sufficienti, dispone l'archiviazione della procedura disciplinare.
- 6 . Nel caso in cui da parte del Direttivo del Corpo le giustificazioni siano state ritenute insufficienti, le stesse sono comunicate a norma di legge al Vigile interessato che può ricorrere entro quindici giorni dal ricevimento, all'Assemblea. L'Assemblea stessa decide in via definitiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso del Vigile. La decisione dell'Assemblea viene comunicata all'interessato mediante notifica a termini di legge ed è efficace a partire dalla data di notifica della deliberazione all'interessato.
7. Nel caso di espulsioni, seguite le procedure di cui all'art. 11 comma 2, la decisione è assunta da parte dell'Assemblea con deliberazione entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta del Direttivo e comunicata all'interessato mediante raccomandata o notificata a termini di legge.

Contro la deliberazione di espulsione è ammesso il ricorso, entro 15 giorni dalla notifica, al Collegio dei Probiviri della Federazione provinciale dei Corpi VV.F. volontari; La decisione del collegio dei probiviri è impugnabile davanti all'autorità giudiziaria, secondo le ordinarie regole.

ART. 13 - ESONERO TEMPORANEO DAL SERVIZIO

1. L'esonero temporaneo dal servizio, è deliberato dal Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda dell'interessato o dal verificarsi dei fatti che giustificano l'esonero e comunicato per iscritto al Vigile nei seguenti casi:
 - a) dispensa dal servizio a domanda del Vigile che per un periodo e per giustificati motivi è impedito a prestare servizio: il richiedente può essere dispensato, per il tempo necessario, che comunque non può essere superiore ai due anni complessivamente;
 - b) sospensione dal servizio per i motivi di cui al comma 2 dell'Art. 12, per mancanza temporanea dei requisiti psicofisici (malattia) o delle abilitazioni necessarie all'espletamento del servizio quali l'assenza reiterata, anche se giustificata, alle esercitazioni; la sospensione è altresì prevista per i motivi di cui all'Art. 4 comma 4;
 - c) le interruzioni temporanee non devono essere considerate ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio.
- La dispensa e la sospensione sono comunicate per iscritto al Vigile interessato e non revocano i diritti ed i doveri del Vigile stesso tranne quelli elencati all'Art. 9 punto 1 lettere a),b), f).

ART. 14 - RESTITUZIONI.

1. In tutti i casi di cessazione dal servizio, entro 15 giorni dalla data di cessazione di servizio, vanno restituiti al Corpo il vestiario, l'equipaggiamento e le attrezzature ricevute in dotazione nonché il tesserino di riconoscimento e la patente di servizio.

ART. 15 - ORGANI DEL CORPO

1. Gli organi del Corpo sono:
 - a) l'Assemblea;

- b) il Direttivo;
- c) il Comandante.

ART. 16 – L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta dal Sindaco o dall'Assessore con delega o da altro delegato dal Sindaco purché facente parte della Giunta comunale, dall'Ispettore Distrettuale o dal Vice Ispettore, dal Presidente della Circoscrizione o suo delegato, dai Vigili del fuoco in servizio attivo, dai Vigili del fuoco di complemento nonché dai Vigili del fuoco allievi, dai Vigili onorari, dai Vigili fuori servizio e dai Sostenitori. Hanno diritto di voto i Vigili del fuoco in servizio attivo del corpo e il Sindaco (o chi lo rappresenta).
2. All'Assemblea spetta:
 - a) l'approvazione della relazione e del bilancio preventivo annuale;
 - b) l'approvazione del conto consuntivo;
 - c) la designazione del Comandante e del Vicecomandante;
 - d) la designazione dei Capoplotone e dei Caposquadra;
 - e) la nomina del Segretario, del Cassiere, del Magazziniere;
 - f) la trattazione di mozioni regolarmente presentate;
 - g) la nomina di Vigili onorari e Sostenitori;
 - h) l'espulsione dei componenti del Corpo;
 - i) il pronunciamento sulle controversie tra i vigili ed il Direttivo e sui procedimenti disciplinari ove non spetti ad altro organo.
3. L'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del rendiconto riferito all'esercizio precedente, deve aver luogo entro il 31 gennaio di ogni anno, mentre per l'approvazione del bilancio di previsione, la stessa deve aver luogo entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. L'Assemblea ordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Direttivo lo ritenga utile. La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato a mezzo posta ordinaria o elettronica o raccomandata a mano, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo prima di un'ora dalla prima convocazione.
4. L'Assemblea straordinaria è convocata, nei modi di cui al comma precedente, dal Comandante, su richiesta del Sindaco o dell'Ispettore distrettuale, oppure qualora almeno un terzo degli aventi diritto di voto ne faccia richiesta scritta, almeno due settimane prima, indicandone il motivo.
5. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione se è presente la metà più uno degli aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, quando è presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe.
6. Qualora dopo due convocazioni tenute a distanza di almeno 15 giorni una dall'altra, oppure in violazione di quanto previsto al comma 4, non si riesca a costituire validamente l'Assemblea, il Sindaco, sentito l'Ispettore distrettuale, provvederà a convocare nuovamente l'Assemblea, valida con qualsiasi numero di partecipanti e, laddove sia necessario, a sciogliere il Direttivo.
7. L'Assemblea è presieduta dal Comandante o, in sua assenza, dal Vicecomandante; su proposta del Comandante può essere altresì presieduta da un componente l'Assemblea, votato a maggioranza dei presenti.

8. In caso di situazioni di emergenza ufficialmente dichiarata, è possibile effettuare le assemblee in modalità videoconferenza, secondo le normative vigenti.

ART. 17 – IL DIRETTIVO DEL CORPO

1. Il Direttivo è composto da:
 - a) il Comandante;
 - b) il Vicecomandante;
 - c) il Magazziniere;
 - d) il Segretario;
 - e) il Cassiere;
 - f) i Capoplotone e i Caposquadra.
2. Il Direttivo delibera in merito a tutte le questioni per le quali la relativa decisione non è demandata ad altri organi. In particolare spetta al Direttivo:
 - a) la stesura della relazione annuale;
 - b) la predisposizione dell'ordine del giorno dell'assemblea;
 - c) la decisione sui nuovi acquisti di materiali, automezzi ed attrezzature;
 - d) la decisione sull'assunzione o trasferimento dei componenti;
 - e) la proposta di nomina dei vigili Onorari, Sostenitori e di Complemento;
 - f) l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1 punti a) e b) dell'art. 12, su proposta del Comandante;
 - g) la proposta di espulsione dei componenti, su proposta del Comandante;
 - h) l'esonero dei componenti, su proposta del Comandante;
 - i) la nomina dei vigili del fuoco fuori servizio.
3. Le sedute del Direttivo devono essere convocate secondo le necessità; in ogni caso è obbligatoria una convocazione ogni trimestre.
4. La convocazione del Direttivo deve essere comunicata ad ogni componente almeno cinque giorni prima. Si prescinde dal predetto termine in caso di urgenza.
5. Il Comandante deve convocare il Direttivo entro otto giorni qualora un terzo dei componenti o il Sindaco o l'Ispettore distrettuale lo richiedano.
6. Il Direttivo è in numero legalmente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti, tra i quali il Comandante o il Vicecomandante.

ART. 18 – IL COMANDANTE

1. Il Comandante del Corpo è nominato dal Sindaco su designazione dell'Assemblea del Corpo validamente costituita, con le modalità della prima convocazione, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto. Scelto tra i Vigili del fuoco in servizio attivo con almeno 5 anni di servizio, con l'obbligo di frequentare l'apposito corso di formazione con esito favorevole entro un anno o comunque alla prima edizione disponibile. In caso contrario il Comandante decade dalla nomina.
La carica di Comandante è incompatibile nei casi previsti dal Codice deontologico
2. In casi eccezionali come lo scioglimento e di costituzione del Corpo, oppure nel caso in cui nessun Vigile abbia i requisiti di anzianità di servizio, il Comandante può essere designato fra uno dei componenti in servizio attivo, con l'obbligo di frequentare entro un anno dalla nomina o comunque alla prima edizione

disponibile, con esito favorevole, gli appositi corsi di formazione.

3. La nomina viene comunicata al Dirigente provinciale del Servizio Antincendi e Protezione Civile per l'approvazione di cui all'art. 16 della legge regionale n. 24 del 20 agosto 1954. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione predetta, in assenza di osservazioni in merito da parte del Dirigente, la nomina si intende approvata. La nomina viene altresì comunicata alla Federazione provinciale e all'Unione Distrettuale competente per territorio.
4. Il Comandante dura in carica 5 anni dalla data di approvazione della nomina da parte del Dirigente del Servizio Antincendi e P.C. e può essere riconfermato.
5. E' il legale rappresentante del Corpo, preposto alla direzione amministrativa e tecnica dello stesso, rispondendone di fronte al Comune; nell'ambito della funzione amministrativa presiede le assemblee e le riunioni degli organi collegiali del Corpo salvo quanto previsto dall'art.16, comma 6 ; tiene e cura la protocollazione e l'archivio degli atti; dispone l'accesso alla documentazione amministrativa formata e/o detenuta secondo le norme vigenti, fornendo e consegnando prontamente gli atti quando richiesto dalle Amministrazioni, (Comune, Federazione, Provincia Autonoma), ha la responsabilità e la gestione del patrimonio del corpo in conformità alla vigente normativa .
6. In particolare spetta al Comandante:
 - a) la compilazione della proposta di bilancio preventivo e consuntivo, coadiuvato dal Cassiere;
 - b) la suddivisione del Corpo in plotoni e squadre;
 - c) il conferimento e la revoca dei Capisquadra e Capiplotone;
 - d) la consegna e il ritiro dei DPI ai vigili;
 - e) la convocazione alle esercitazioni, interventi, manifestazioni sedute ed assemblee;
 - f) presiede tutte le riunioni ed assemblee, salvo quanto previsto dall'art. 16 comma 6. Assume il comando in tutti gli interventi in conformità della legge sul servizio antincendi;
 - g) rappresenta il Corpo e ne ha l'amministrazione, rispondendone di fronte agli organi preposti del comune e al Sindaco;
 - h) la tenuta dei registri dei componenti;
 - i) la stesura dei rapporti di servizio;
 - l) la comunicazione al Comune, alla Cassa provinciale antincendi ed alla Federazione relativa a infortuni e fatti di responsabilità civile;
 - m) la partecipazione all'assemblea distrettuale e provinciale;
 - n) il rilascio di parere richiesti al Corpo;
 - o) cura l'addestramento, la formazione del personale del Corpo;
 - p) partecipare, con funzione consultiva, su richiesta del Presidente della Circoscrizione ai lavori del Consiglio Circoscrizionale e delle relative Commissioni di lavoro, su argomenti afferenti problematiche riguardanti la tutela e il monitoraggio del territorio della Circoscrizione stessa;
 - q) stipula i contratti aventi ad oggetto i lavori e le forniture di beni e di servizi funzionali alle attività del Corpo.
 - r) la sorveglianza sulla manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio;Nell'ambito della funzione operativa:
 - s) assume il comando in tutti gli interventi in conformità alle leggi sul servizio antincendi e di protezione civile nel rispetto delle norme di settore;
 - t) supporta il Sindaco e chi lo rappresenta, per eventuali valutazioni tecniche relative all'impatto degli

eventi calamitosi e degli eventi eccezionali sul territorio di competenza;

u) ottempera e fa ottemperare alle disposizioni impartite dai soggetti che in particolari circostanze svolgono il ruolo di direzione del soccorso pubblico urgente.

7. In caso di assenza o impedimento il Comandante è sostituito dal Vicecomandante.

ART. 19 – IL VICECOMANDANTE

1. Il Vicecomandante del Corpo è nominato dal Sindaco su designazione dell'Assemblea generale del Corpo fra le persone che siano vigile del fuoco in servizio attivo da almeno 3 anni e che abbiano frequentato o frequentino entro un anno dalla nomina o comunque nel primo corso disponibile dalla nomina, con esito positivo, l'apposito corso per vicecomandanti presso la Scuola provinciale antincendi. In caso contrario il Vicecomandante decade dalla nomina.
2. In casi eccezionali come la costituzione di un nuovo Corpo, oppure che nessun vigile abbia i requisiti di anzianità di servizio, il Vicecomandante può essere designato fra uno dei componenti in servizio attivo con l'obbligo di frequentare l'apposito corso di formazione con esito favorevole entro un anno dalla nomina o comunque alla prima edizione disponibile.
3. La carica di vicecomandante è incompatibile nei casi previsti dal Codice deontologico.
4. La nomina viene comunicata al Dirigente provinciale del Servizio Antincendi e Protezione Civile per l'approvazione di cui all'art. 16 della legge regionale n. 24 del 20 agosto 1954. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione predetta, in assenza di osservazioni in merito da parte del Dirigente, la nomina si intende approvata. La nomina viene altresì comunicata alla Federazione provinciale e all'Unione Distrettuale competente per territorio.
5. Il Vicecomandante coadiuva il Comandante e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di impedimento o delega.
6. Il Vicecomandante dura in carica 5 anni dalla data di approvazione della nomina da parte del Dirigente del Servizio Antincendi e protezione civile e può essere riconfermato.

ART. 20 – IL SEGRETARIO

1. L'Assemblea nomina, scegliendolo fra i propri componenti, anche tra quelli menzionati all'art. 9 comma 4, il Segretario, al quale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) predisposizione dei verbali delle riunioni del Corpo;
 - b) aggiornamento del registro riportante l'attività, gli interventi e le esercitazioni;
 - c) la cura di altre pratiche amministrative e burocratiche.
2. Il Segretario esercita le proprie funzioni in stretta collaborazione con il Comandante e secondo le direttive dallo stesso impartite.
3. Il Segretario dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

ART. 21 – IL CASSIERE

1. L'Assemblea nomina, scegliendolo fra i propri componenti, anche tra quelli menzionati all'art. 9 comma 4, il Cassiere, il quale tiene la contabilità aggiornata e regolare, dispone il pagamento delle spese e l'incasso dei proventi, secondo le direttive del Comandante e secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria è obbligatoriamente svolta tramite un Istituto di credito.

3. Il Cassiere dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.
4. Il Cassiere, se nominato tra i componenti di cui agli Artt. 6 e 7, non ha diritto di voto nel Direttivo.
5. L'incarico di Cassiere può essere contestualmente svolto dal Segretario.

ART. 22 – IL MAGAZZINIERE

1. L'Assemblea nomina fra i vigili in servizio attivo o di complemento il magazziniere, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) aggiornamento dell'inventario di tutte le macchine, automezzi, attrezzature, equipaggiamento ed arredi in dotazione;
 - b) effettuazione, al termine di ogni intervento del Corpo, della ricognizione degli automezzi e dei materiali impiegati, verificandone lo stato d'uso;
 - c) segnalazioni al Comandante in merito alle necessità più urgenti, per la sostituzione e/o l'integrazione di materiali mancanti, necessari per garantire l'attività istituzionale del Corpo.
2. Redige l'inventario generale di magazzino che deve essere aggiornato almeno una volta all'anno in concomitanza con l'approvazione del conto consuntivo. Copia dell'inventario deve essere inviata al Comune e all'Unione distrettuale.
3. Il Magazziniere dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

ART. 23 - GRADI DI SERVIZIO

1. Nel Corpo sono previsti, oltre al Comandante e al Vicecomandante, i seguenti gradi di servizio:
 - a) Capoplotone;
 - b) Caposquadra.
2. Alla nomina dei Caposquadra e Capoplotone, provvede il Comandante su designazione dell'Assemblea generale.
3. I vigili del fuoco in servizio attivo possono ricoprire i seguenti incarichi:
 - a) Caposquadra: dopo il 3° anno di servizio e dopo aver seguito un apposito corso d'istruzione, con esito positivo entro un anno dalla nomina, o comunque nel primo corso disponibile dalla nomina;
 - b) Capoplotone: dopo il 3° anno di servizio e dopo aver seguito un apposito corso d'istruzione, con esito positivo entro un anno dalla nomina, o comunque nel primo corso disponibile dalla nomina.
4. La nomina deve essere comunicata alla Federazione provinciale e all'Unione Distrettuale.
5. Il Caposquadra è responsabile di una squadra composta da 6 vigili.
6. Il Capoplotone è responsabile di un plotone composto da 2 squadre (12 Vigili e 2 Caposquadra).
7. Gli incarichi di cui al presente articolo sono attribuiti per la durata di cinque anni e possono essere riconfermati.

ART. 24 - ISTRUTTORE ALLIEVI

1. Il Comandante, sentito il Direttivo del Corpo, nomina tra i Vigili del Corpo gli Istruttori degli allievi, i quali debbono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) età minima 21 anni;
 - b) aver svolto almeno tre anni di servizio attivo;
 - c) aver già superato con esito positivo il corso per istruttore allievi.
2. Il Comandante, sentito il direttivo, può autorizzare l'aspirante Istruttore allievi, Vigile in servizio attivo, ad

essere affiancato da un istruttore con esperienza, anche di altro Corpo, al fine di poter apprendere le modalità di gestione degli allievi. L'aspirante istruttore allievi potrà frequentare il corso istruttori allievi soltanto al compimento del 21° anno di età.

3. L'Istruttore allievi, con cadenza annuale, è tenuto a frequentare il corso di formazione e aggiornamento e a conseguirne l'idoneità. A tali fini e per un continuo miglioramento delle capacità didattiche l'istruttore partecipa ai corsi formativi organizzati dalla Federazione provinciale o da altri soggetti da questa delegati.
4. Gli Istruttori, nel corso delle varie attività, pongono in essere tutte le misure per la salvaguardia dell'incolumità degli Allievi; valutano le capacità dell'Allievo e collegano i programmi e le attività formative alle specifiche capacità dell'allievo anche mediante l'utilizzo del materiale didattico fornito dalla Federazione.
5. Gli Istruttori allievi devono adempiere a quanto previsto dall'Art. 9 (Diritti e doveri del Vigile del Fuoco).

ART. 25 - RESPONSABILE ALLIEVI

1. Il Comandante, sentito il direttivo del Corpo, nomina tra gli Istruttori allievi il Responsabile degli allievi, che agisce alle strette dipendenze e sotto il controllo del Comandante, di cui applica le direttive e risponde al Comandante per le attività degli allievi.
2. Il Responsabile allievi, salvo l'ipotesi di revoca, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Comandante, può essere rinominato, e, se convocato, partecipa alle riunioni del Direttivo per la trattazione di argomenti inerenti le attività degli Allievi.
3. Spetta al Responsabile allievi la custodia e l'aggiornamento delle schede personali degli stessi, previo incarico scritto da parte del Comandante.
4. Il Responsabile allievi deve adempiere a quanto previsto dall'Art.9 (Diritti e doveri del Vigile del Fuoco)

ART. 26 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ED ASSEMBLEE

1. A tutte le sedute ed assemblee degli organi del Corpo, possono partecipare il Sindaco e/o Assessore competente, il Presidente della Circoscrizione, il Presidente della Federazione provinciale e/o i vicepresidenti e l'Ispettore distrettuale e/o il Vice ispettore distrettuale di zona.

ART. 27 - ASSICURAZIONE

1. I Vigili del fuoco godono della tutela assicurativa contro gli infortuni o malattie occorsi in base alla vigente normativa. Sono pure garantiti per tutti i danni economici, civili e morali che dovessero subire in conseguenza degli interventi effettuati previsti dal presente regolamento.
2. Tutti gli infortuni, malattie e danni conseguiti nell'adempimento del servizio devono essere comunicati immediatamente al Comandante, il quale provvede a inoltrare agli organi competenti la richiesta d'indennizzo.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione vigente.

ART. 28 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Il Corpo è dotato di autonomia amministrativa e gestionale propria. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.
2. Il Corpo adotta ogni anno il Bilancio di previsione e il Rendiconto della Gestione secondo la normativa

vigente.

ART. 29 - SERVIZI A PAGAMENTO

1. Salvo quanto diversamente previsto dalle norme vigenti, possono essere a pagamento:
 - a) i soccorsi tecnici non urgenti prestati ad enti ed a privati;
 - b) le visite e i servizi di vigilanza;
 - c) i servizi di collaborazione e di assistenza tecnica in caso di manifestazioni organizzate da privati e da enti, anche se espressamente richiesti dall'autorità di pubblica sicurezza.
2. Quando non siano previsti da norma di legge o da deliberazione della Giunta provinciale, i servizi a pagamento sono svolti a giudizio insindacabile del Comandante. Le tariffe applicate sono quelle dell'Allegato 1 al presente regolamento.

ART. 30 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Nelle vertenze riguardanti il Corpo, sorte fra i suoi componenti, decide il Direttivo.
2. Nelle vertenze sorte fra i componenti ed il Comandante o il Direttivo decide l'Assemblea.
3. In ogni caso le vertenze ed i ricorsi riguardanti le espulsioni sono proponibili al Collegio dei Probiviri della Federazione provinciale dei Corpi VV.F. volontari.
4. La decisione del collegio dei probiviri è impugnabile davanti all'autorità giudiziaria secondo le ordinarie regole.

ART. 31 - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e del Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti all'Assemblea o al Direttivo, validamente costituiti. Eventuali proposte di argomenti su cui deliberare possono essere poste in votazione in Assemblea solo se inoltrate per iscritto al Comandante almeno tre giorni prima della convocazione. In caso contrario, le stesse possono essere trattate in Assemblea solo se sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto e qualora almeno la metà dei presenti siano favorevoli.
2. Alle elezioni o designazioni si procede di norma con votazione segreta.
3. Ad esclusione delle designazioni di Comandante e Vicecomandante, successivamente alla prima votazione, si procede all' eventuale ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti. Le altre deliberazioni si adottano di norma con votazione per alzata di mano. Su richiesta di almeno un quinto dei componenti l'Assemblea la votazione deve avvenire a scrutinio segreto.
4. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale con allegato l'elenco dei presenti, firmato dal Comandante e dal Segretario con gli argomenti trattati e deliberati e con gli esiti delle singole votazioni e deliberazioni.
5. Il primo punto dell'ordine del giorno di ogni riunione o seduta deve contemplare la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente.
6. Al fine di consentire l'ottimale coordinamento dell'attività dei Corpi, il Comandante è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Ispettore Distrettuale competente, riguardo ad eventuali problematiche nella materia antincendi, fornendo copia della corrispondenza intercorrente con uffici ed enti e degli atti assunti in merito.

ART. 32 - SORVEGLIANZA GENERALE

1. Il Sindaco esercita la sorveglianza sui Corpi istituiti nel comune, in ordine all'osservanza delle leggi,

regolamenti e altre disposizioni vigenti in materia antincendi.

2. Il Comandante riferisce al Sindaco, o Assessore competente su tutte le questioni attinenti il servizio del Corpo.
3. L'Ispettore distrettuale sorveglia l'andamento generale e l'organizzazione dei Corpi VV.F. volontari del distretto di competenza, fornendo, se richiesto, l'assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa per il migliore adempimento degli obblighi di legge e per l'espletamento delle attività sociali. A tale scopo egli può chiedere copia delle deliberazioni, di atti o altri chiarimenti ritenuti necessari ed informare la Federazione.

ART. 33 - DISMISSIONI E FUORI USO DEL MATERIALE ASSEGNATO AL CORPO

1. Quando i materiali, i mezzi e le dotazioni del Corpo, vengono dismessi dall'uso e dal possesso viene immediatamente data comunicazione al Comune che ne provvede alla cancellazione dall'inventario, secondo le procedure e tempistiche definite dell'Amministrazione comunale in qualità di proprietaria dei beni.
2. Quando i veicoli in dotazione al Corpo vengono dismessi dal servizio operativo, il Comandante ne dà comunicazione al servizio preposto del Comune.

ART. 34 - INCOMPATIBILITA'

1. Non possono ricoprire le cariche previste per i componenti del Direttivo del Corpo coloro che siano stati condannati all'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 del codice Penale).

CAPO II – ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

ART. 35 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Capo riporta le norme volte ad assicurare il corretto e funzionale svolgimento dell'attività dei Vigili del fuoco allievi dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari del Comune di Trento.

ART. 36 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI ALLIEVI

1. Il Corpo dei Vigili del fuoco volontari, con deliberazione dell'assemblea, può costituire i Vigili del fuoco Allievi; dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Sindaco, all'Ispettore distrettuale territorialmente competente ed alla Federazione provinciale.

ART. 37 - FINALITA' DEI GRUPPI ALLIEVI

1. Il Corpo mediante l'assunzione dei Vigili del fuoco Allievi, persegue lo scopo di formare e diffondere fra i giovani, i principi e i valori del volontariato pompieristico e di assicurare un costante reclutamento di Vigili del fuoco volontari in servizio attivo, nell'alveo delle tradizioni storiche locali.

ART. 38 - ATTIVITA' INFORMATIVE

1. Le attività formative degli Allievi sono a carattere propedeutico alle attività pompieristiche vere e proprie e concernono i seguenti ambiti a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) attività fisica di base; attività sportiva; nozioni di pronto soccorso; manovre ed esercitazioni; saggi

dimostrativi e CTIF; escursionismo e campeggio come conoscenza dell'ambiente; manovre di assicurazione, di auto-assicurazione ed elementi di arrampicata in roccia; tecniche dello stare in acqua e salvamento; visite guidate; attività addestrativa e formativa al castello di manovra con percorsi vari; conoscenza delle attrezzature pompieristiche;

b) attività didattica in materia di educazione civica, educazione stradale, ordinamento dei vigili del fuoco, elementi di topografia e conoscenze sulla prevenzione;

c) altre attività ritenute utili ai fini della formazione ed al supporto del proprio Corpo, a giudizio del Comandante.

2. Tutte le attività formative, in quanto compatibili, possono essere svolte a vari livelli territoriali: comunale, distrettuale, provinciale, nazionale ed internazionale.

ART. 39 - SUDDIVISIONE IN FASCE DELL'ATTIVITA' FORMATIVA

1. L'attività formativa degli Allievi avviene secondo la suddivisione nelle seguenti fasce d'età:

a) 10-11-12 anni → prima fascia;

b) 13-14-15 anni → seconda fascia;

c) 16-17 anni → terza fascia.

2. Sono previste prove di valutazione a carattere psico-fisico, tecnico-addestrativo e culturale per verificare livello di apprendimento raggiunto.

3. L'Allievo di terza fascia può partecipare alle manovre addestrative svolte dal Corpo, dotato di idoneo equipaggiamento, purché le manovre siano compatibili con il grado di addestramento e di preparazione raggiunti dall'Allievo, a giudizio del Comandante del Corpo, sentito il responsabile degli Allievi.

4. Ai fini dell'effettuazione delle prove valutative di passaggio da una fascia all'altra, in ogni Distretto è costituita un'apposita commissione formata da almeno due Istruttori degli Allievi del distretto e presieduta dal Comandante del Corpo a cui appartiene l'Allievo.

5. A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 del presente Regolamento, al compimento del diciassettesimo anno di età, l'Allievo può frequentare il corso di base, limitatamente alle parti dello stesso che non comportano rischi per la sua incolumità.

6. Le modalità di svolgimento e di esecuzione delle attività previste da quest'articolo sono stabilite dalla Federazione provinciale.

7. Tutte le attività formative, in quanto compatibili, possono essere svolte a vari livelli territoriali: comunali, distrettuali, provinciali, ecc..

ART. 40 - REQUISITO DEGLI ASPIRANTI

1. Possono essere ammessi, in qualità di Vigili del fuoco allievi, i giovani senza distinzione di genere, che abbiano compiuto il 10° e non compiuto il 18° anno di età, fisicamente idonei alla specifica attività secondo le certificazioni del proprio medico curante, conformemente ai requisiti previsti dalla Cassa provinciale antincendi.

2. I Vigili del fuoco allievi possono essere reclutati tra i giovani aventi le caratteristiche stabilite dal precedente comma 1, residenti nel Comune di appartenenza del Corpo o nei Comuni limitrofi appartenenti al medesimo Distretto, previo accordo tra i rispettivi Sindaci e comunicazione all'Ispettore del Distretto competente.

ART. 41 - AVVISO E DOMANDA DI ARRUOLAMENTO

1. L'assunzione dei Vigili del fuoco allievi ha luogo sulla base di un apposito avviso pubblico, redatto sulla base del modello approvato dalla Federazione e adottato dal Comune previa adeguata diffusione nella Circoscrizione sede del Gruppo Allievi. L'avviso pubblico è da affiggersi a tutti gli albi circoscrizionali ed a quello pretorio per trenta giorni consecutivi.
2. La domanda di assunzione dell'Allievo deve essere sottoscritta dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale o da chi ha la legale rappresentanza dell'aspirante e deve essere corredata dalle dichiarazioni relative ai requisiti di cui al precedente art. 40.
3. La domanda deve contenere inoltre la specifica dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente Regolamento nonché di accettazione del rischio connesso con lo svolgimento delle attività.

ART. 42 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le domande di arruolamento sono valutate dal Direttivo del Corpo dei Vigili del fuoco volontari il quale forma una graduatoria e delibera l'arruolamento degli aspiranti nel limite dei posti disponibili.
2. La graduatoria degli aspiranti è formata sulla base di criteri predeterminati dal Direttivo del Corpo, previa presentazione dei documenti sanitari richiesti, tenendo conto di, in ordine di priorità:
 - a) residenza nella Circoscrizione del Gruppo Allievi;
 - b) età dell'aspirante;
 - c) priorità cronologica di presentazione delle domande, a parità di requisiti;
 - d) richiedenti di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Gli aspiranti allievi residenti in Circoscrizioni prive di Gruppi sono arruolati con precedenza sugli aspiranti residenti in Circoscrizioni in cui sono già istituiti i Gruppi Allievi e che abbiano posti disponibili.

ART. 43 – PROCEDURA DI ARRUOLAMENTO

1. L'avvenuta ammissione deve essere comunicata ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dell'Allievo a cura del Comandante del Corpo Vigili del fuoco; i nominativi degli allievi sono comunicati anche al Sindaco del Comune di appartenenza, all'Ispettore distrettuale competente per territorio ed alla Federazione provinciale.
2. All'atto dell'ammissione deliberata dal direttivo per ciascun Allievo sono predisposti una scheda personale e un tesserino di riconoscimento. La scheda personale deve essere conforme al modello approvato dalla Federazione provinciale e contenere i dati personali e le note caratteristiche dell'Allievo.

ART. 44 - RUOLO PROVVISORIO E DEFINITIVO

1. L'Allievo è iscritto in un ruolo provvisorio per la durata massima di dodici mesi.
2. Superato positivamente tale periodo l'Allievo è ammesso definitivamente nel Corpo, dopo la prestazione della "promessa" con la formula seguente: *"Prometto di ubbidire ai miei superiori del Corpo, dell'Unione e della Federazione e di adempiere al meglio e coscienziosamente agli impegni che assumo entrando volontariamente negli Allievi vigili del fuoco volontari di (nome del Corpo di appartenenza)".*

ART. 45 - DIRITTI E DOVERI DELL'ALLIEVO

1. L'Allievo ha diritto di vivere positivamente l'esperienza formativa all'interno del Corpo dei Vigili del fuoco

volontari, al fine di trarne elementi e valori per l'arricchimento della sua personalità e delle sue conoscenze teorico-pratiche sul mondo pompieristico e sulla protezione civile in generale.

2. L'Allievo ha diritto di:

- a) partecipare in modo consapevole e costruttivo a tutte le attività formative;
- b) ricevere in uso dal Corpo, l'equipaggiamento necessario per svolgere le attività programmate.
- c) essere assicurato contro gli infortuni secondo le modalità previste dalla Provincia autonoma di Trento.

3. L'Allievo ha il dovere di:

- a) partecipare alle attività previste;
- b) tenere un comportamento corretto;
- c) rispettare gli statuti ed i regolamenti;
- d) partecipare all'incontro annuale convocato dal Comandante del Corpo ed organizzato dal Corpo di appartenenza, tra il responsabile degli allievi del Corpo, gli istruttori ed i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dell'Allievo.

4. In attività di servizio e nei luoghi istituzionali all'Allievo è vietato:

- a) fumare o assumere bevande alcoliche;
- b) assumere sostanze eccitanti, stimolanti, psicotrope, farmaci incompatibili con lo svolgimento del servizio e simili;
- c) utilizzare attrezzature o apparecchiature senza l'autorizzazione degli istruttori;
- d) portare strumenti da punta o da taglio o corpi contundenti non costituenti la normale dotazione di servizio.

ART. 46 - DIRITTI E DOVERI DEL GENITORE ESERCITANTE LA RESPONSABILITÀ O DEL TUTORE

1. I genitori o gli esercenti responsabilità genitoriale dell'Allievo concorrono con gli istruttori all'insegnamento dei doveri di obbedienza, lealtà, rispetto, puntualità e quant'altro possa giovare alla formazione dei giovani in ambito pompieristico e a favorirne l'attività.
2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno il diritto di essere informati circa le attività svolte dall'Allievo, il suo interessamento, il grado di partecipazione, i risultati conseguiti.
3. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dell'Allievo hanno il dovere di segnalare per iscritto al Comandante, ogni impedimento dell'Allievo alla partecipazione alle attività formative e ogni altra notizia utile al buon andamento degli Allievi, di cui siano a conoscenza.
4. In caso di oggettiva impossibilità dell'Allievo a proseguire, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno il dovere di comunicare sollecitamente la circostanza e di rassegnarne le dimissioni.
5. Ai genitori dell'Allievo è fatto obbligo di segnalare immediatamente al Comandante per tramite dell'Istruttore, l'insorgenza di stati di disagio, malattie o stati patologici incompatibili con l'attività addestrativa o la permanenza nel Corpo.

ART. 47 - CESSAZIONE DAL SERVIZIO

1. L'Allievo decade per i seguenti motivi:

- a) compimento del diciottesimo anno di età;
- b) trasferimento della residenza in un altro Comune non limitrofo;
- c) trasferimento della residenza in un altro Comune limitrofo in assenza dell'accordo e della comunicazione prevista dal precedente art. 40, comma 2;

- d) dimissioni volontarie;
 - e) sopravvenuta inidoneità;
 - f) espulsione.
2. Della decadenza dal servizio dal ruolo di Vigile del fuoco allievo è data comunicazione ai genitori o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, al Comune, all'Ispettore distrettuale territorialmente competente e alla Federazione provinciale.

ART. 48 - TRANSITO NEL RUOLO DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

1. Al compimento del diciottesimo anno d'età il passaggio dell'Allievo al servizio attivo, anche in soprannumero rispetto all'organico del Corpo, avviene previo superamento di prove di valutazione psico-fisiche, tecniche e culturali, secondo le modalità stabilite dal Capo I° del presente Regolamento.

ART. 49 - ESPULSIONE

1. L'Allievo può essere espulso dal Gruppo Allievi per infrazioni disciplinari gravi o lesive del prestigio e del decoro dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari.
2. La procedura di espulsione è attivata, su proposta del Responsabile allievi al Comandante del Corpo, con deliberazione del Direttivo del Corpo dei Vigili del fuoco volontari e prevede:
- a) la contestazione verbale degli addebiti all'Allievo da parte del Comandante del Corpo dei Vigili del fuoco volontari;
 - b) la contestuale sospensione dell'Allievo dalle attività del Gruppo Allievi;
 - c) la comunicazione scritta da parte del Comandante del Corpo dei Vigili del fuoco volontari degli addebiti al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore;
 - d) l'esame delle eventuali memorie difensive o altri scritti e audizione delle parti in seguito a loro richiesta;
 - e) l'archiviazione delle contestazioni o l'emissione del decreto di espulsione.
3. Il genitore esercente la responsabilità genitoriale o il tutore può presentare memorie difensive o altri scritti o chiedere di essere sentito personalmente entro trenta giorni dalla comunicazione degli addebiti.
4. L'Allievo è sospeso dai ruoli del Gruppo Allievi, nel periodo intercorrente tra la contestazione personale dell'addebito e l'espulsione o l'archiviazione della procedura disciplinare.
5. Il Comandante del Corpo dei Vigili del fuoco volontari, previa conforme deliberazione del Direttivo del Corpo dei Vigili del fuoco volontari, se ritiene valide le giustificazioni rese dall'Allievo, dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore archivia la procedura disciplinare.
6. Avverso il decreto di espulsione è ammesso, entro quindici giorni, il ricorso da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore al Collegio provinciale dei Probiviri della Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari del Trentino. La decisione del collegio dei probiviri è impugnabile davanti all'autorità giudiziaria secondo le ordinarie regole.

ART. 50 - COLLABORAZIONE TRA CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI E COSTITUZIONE GRUPPI DISTRETTUALI

1. Se un Corpo dei Vigili del fuoco volontari del Comune di Trento non raggiunge una consistenza numerica di aspiranti Allievi sufficiente per garantire le attività formative degli Allievi, può concordare modalità di collaborazione con un altro Corpo dello stesso distretto dopo aver, con esito negativo, chiesto la collaborazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari del Comune di Trento.

2. Tutte le competenze amministrative e gestionali relative ai Gruppi Allievi intercomunali o distrettuali sono attribuite al Corpo dei Vigili del fuoco volontari presso il quale sono aggregati funzionalmente gli Allievi.

ART. 51 - TUTELA ASSICURATIVA

1. I Vigili del fuoco allievi godono della tutela assicurativa per le attività esercitate ai sensi del presente regolamento. La tutela assicurativa deve tenere conto che al compimento del 16° anno di età gli Allievi possono, a giudizio del Comandante, effettuare le manovre e altre attività con i Vigili del fuoco in servizio attivo, purché muniti di idoneo equipaggiamento di protezione individuale.

ART. 52 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Capo ed in quanto compatibili si applicano le disposizioni dettate dal Capo I del presente Regolamento.

ALLEGATO 1 – TARIFFARIO INTERVENTI

A) TARIFFE PER L'IMPIEGO DI PERSONALE

vigile del fuoco importo orario	€ 23,00
---------------------------------	---------

modalità di applicazione:

- per le prestazioni di durata inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora intera;
- per le prestazioni eccedenti un'ora, le eventuali frazioni vanno arrotondate all'ora di lavoro, in difetto o in eccesso in relazione alla durata inferiore/eguale o superiore della frazione di lavoro ai trenta minuti;
- per le prestazioni effettuate durante le ore notturne comprese tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo, l'indennità è maggiorata del 50%.

B) TARIFFE ORARIE/CHILOMETRICHE PER L'IMPIEGO DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE

- aspiraliquidi	€ 6,00
- attrezzatura per insetti	€ 8,00
- autoambulanza (a km)	€ 0,60
- autobotte fino a 1.500 litri	€ 55,00
- autobotte da 1.500 a 2.500 litri	€ 55,00
- autobotte da 2.500 a 4.000 litri	€ 80,00
- autobotte oltre 4.000	€ 80,00
- autocarro oltre 35 q.li	€ 19,00
- autofurgone e pullman fino a 14 posti (a Km)	€ 0,60
- autogrù fino a 25 ton	€ 70,00
- autogrù oltre 25 ton	€ 93,00
- automezzo fuoristrada (a Km)	€ 0,60
- automezzo pluriuso 6 x 6	€ 8,00
- autoscala o piattaforma fino a 30 mt	€ 145,00
- autoscala o piattaforma oltre i 30 mt	€ 145,00
- automezzo per il traino imbarcazione fino a 5 mt	€ 8,00
- autovettura	€ 7,00
- carrello incendi boschivi	€ 12,00
- carrello elevatore	€ 8,00
- fotoelettrica	€ 12,00
- generatore fino a 5 Kw	€ 9,00
- generatore da 5 a 10 Kw	€ 12,00
- generatore da 10 a 20 Kw	€ 16,00
- generatore oltre i 20 Kw	€ 21,00
- gommone fuoribordo/natante fino a 30 Kw	€ 22,00
- gommone fuoribordo/natante oltre i 30 Kw	€ 25,00
- mezzi movimento terra	€ 131,00
- modulo elitrasportabile tipo A	€ 10,00
- modulo scarrabile elitrasportabile	€ 13,00
- monitor ad acqua e schiuma su rimorchio	€ 21,00
- motoveicolo	€ 4,00
- motopompa	€ 12,00
- motopompa su carrello	€ 18,00
- motopompa media pressione	€ 9,00
- motopompa alta pressione	€ 5,00
- motopompa Waiax (tipo canadese)	€ 9,00
- motosega	€ 9,00
- motoslitta	€ 9,00
- motovedetta fino a 200 cv	€ 52,00
- motovedetta oltre i 200 cv	€ 103,00
- pompa idrovora carrellata per grandi prosciugamenti	€ 22,00
- pompa idrovora carrellata per piccoli prosciugamenti	€ 10,00
- pompa ad immersione	€ 9,00
- pompa sommersa per acque nere e luride	€ 9,00
- pompa antideflagrante	€ 10,00
- rimorchio trasporti vari	€ 9,00
- soffiatore	€ 3,00
- ventilatore/estrattore di fumo	€ 10,00

Per ogni chiamata viene altresì computata la tariffa fissa di € 10,00 per ogni veicolo impiegato.

modalità di applicazione

- l'utilizzo dei predetti mezzi per una durata inferiore all'ora è computato per un'ora intera;
- per le prestazioni eccedenti un'ora, le eventuali frazioni vanno arrotondate all'ora di lavoro, in difetto o in eccesso in relazione alla durata inferiore/eguale o superiore della frazione di lavoro ai trenta minuti;

C) TARIFFA SERVIZI - interventi tipo calcolati forfettariamente

Servizio apertura porta	€ 100,00
Intervento per bonifica insetti	€ 90,00

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare 3 luglio 2024 n. 75 ed esplica i propri effetti a decorrere dal **19 luglio 2024**.

La Segretaria generale
dott.ssa Lorenza Moresco

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).